



Volantino – 1° gennaio 2022

Restituzione della tassa sul CO₂ in caso di utilizzo a scopo non energetico

In generale

Chiunque acquista combustibili fossili paga automaticamente la tassa sul CO₂ (di seguito tassa). Le persone (beneficiari) che utilizzano combustibili a scopo non energetico hanno la possibilità di chiedere la restituzione della tassa versata. Con «utilizzo a scopo non energetico» si intendono impieghi tecnici come la pulitura, la lubrificazione, la miscelazione quale additivo nelle preparazioni farmaceutiche, la carbocementazione dell'acciaio, la filtrazione. Rientrano in questa categoria anche i combustibili impiegati per il funzionamento di generatori di corrente fissi. Non appena i combustibili sono trasformati in energia (p. es. mediante combustione) vengono considerati come utilizzati a scopo energetico.

In linea di massima la restituzione avviene per la quantità di combustibile effettivamente impiegata. Se sulla scorta delle condizioni aziendali del richiedente non vi sono dubbi in merito all'utilizzo a scopo non energetico, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può accordare la restituzione sulla base della quantità acquistata. Chi intende usufruire di questa agevolazione deve confermare, nel quadro della domanda indirizzata all'UDSC, di utilizzare i combustibili esclusivamente a scopo non energetico.

I biocombustibili e le quote biogene contenute in miscele di combustibili non sono gravati dalla tassa. In linea di massima, essi non danno diritto alla restituzione della tassa e devono essere dedotti dalla quantità che dà diritto alla restituzione. Se viene impiegato biogas gravato dalla tassa e «virtualmente» importato attraverso la rete di gas, è possibile chiedere la restituzione della tassa qualora il tipo, la provenienza e la quantità siano chiaramente desumibili dalle fatture del fornitore di combustibile.¹

Beneficiari

La domanda di restituzione può essere presentata da:

- persone che possono provare di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico (art. 32c della legge sul CO₂);
- persone che sono in possesso di [un impegno circa l'uso](#) per l'impiego di combustibili (p. es. olio da riscaldamento extra leggero) per impianti fissi per la produzione di energia elettrica.

Registrazioni in caso di restituzione sulla base dell'impiego effettivo

Se la restituzione avviene sulla base del combustibile utilizzato a scopo non energetico effettivamente impiegato, tale quantità deve essere comprovata. A tal fine occorre effettuare registrazioni (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo di combustibile. Al termine di ogni periodo di domanda, i controlli del consumo devono essere conclusi.

Domanda

I beneficiari devono presentare la domanda (mod. 47.52) all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna. La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

¹ Per motivi legati alla pressione, il biogas immesso in rete all'estero non entra in Svizzera. Di conseguenza, viene «fisicamente» importato gas naturale assoggettato alla tassa sul CO₂.

Non vi è più alcun diritto alla restituzione per i combustibili che sono stati utilizzati a scopo non energetico oltre due anni prima della presentazione della domanda. Il calcolo parte dal primo giorno del mese nel quale la domanda perviene all'UDSC.

I consumi di combustibile durante il periodo di domanda devono essere indicati separatamente nelle rispettive ricapitolazioni (mod. 47.41). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile presentare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati previsti dal modulo ufficiale.

Per convertire l'unità di misura fatturata nell'unità di misura richiesta nella domanda, sul sito Internet dell'UDSC² è disponibile un aiuto alla conversione sotto forma di tabella Excel.

L'UDSC può richiedere ulteriori prove, in particolare fatture o decisioni d'imposizione all'importazione relative alla tassa sul CO₂ pagata, se necessarie ai fini della restituzione.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e presentati, su richiesta, all'UDSC.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di combustibile e dell'aliquota della tassa stabilita per il rispettivo combustibile nell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO₂.

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla legge sul CO₂.

Basi legali

[Legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ \(RS 641.71\)](#)

[Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ \(RS 641.711\)](#)

Informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna (telefono 058 462 65 47 o e-mail var@bazg.admin.ch)

² www.dogana.ch → Temi → Imposte e tributi → [Tassa sul CO₂](#)